

(Vers.15.03.09)

STATUTO DELLA MISERICORDIA DI QUIESA

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

ART.1

E' costituita in Quiesa – Comune di Massarosa – Provincia di Lucca – Diocesi di Lucca dall'anno 1907 - la Confraternita della Misericordia, sodalizio di assistenza e di beneficenza, sia privata che pubblica; è di ispirazione cristiana. Venera come suo Santo Patrono "Santo Stefano" e ne celebra annualmente la ricorrenza.

ART.2

La Confraternita ha propria sede in Quiesa, nei suoi locali tiene le proprie riunioni e la propria amministrazione. Esercita gli atti di culto nella Chiesa Parrocchiale di Quiesa.

ART.3

Lo stemma della Confraternita, come quello di tutte le Misericordie d'Italia, è rappresentato da un ovale, con fondo azzurro (rosso) contornato da due tralci di alloro, come l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternità Misericordiae").

Allo stemma sarà aggiunta la scritta "Misericordia di Quiesa Anno 1907".

ART.4

La Confraternita collabora con altre Confraternite di Misericordia al fine di migliorare le opere assistenziali senza pregiudizio della propria autonomia.

ART.5

La Confraternita fa parte della Confederazione Nazionale della Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta gli Statuti e ne costituisce la rappresentanza locale ai fini delle attività, anche di soccorso che abbiano carattere generale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie italiane.

Nelle riunioni degli organi della Confederazione Nazionale, la Confraternita è rappresentata dal Governatore o da un dirigente espressamente delegato dal medesimo.

ART.6

La Misericordia di Quiesa è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

È Fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'istituzione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge

ART.7

La Misericordia di Quiesa è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli senza personalità giuridica secondo le norme della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana.

La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa.

ART. 8

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei Confratelli, di opere di misericordia spirituali e corporali, di carità, del pronto soccorso, di intervento in sede locale e ove occorra in sede nazionale, per iniziative benefiche e per pubbliche calamità, anche in collaborazione con le pubbliche autorità e con le iniziative promosse da altre Misericordie o dalla Confederazione.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

ART. 9

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ART. 10

Le opere della Confraternita sono gratuite; la Confraternita potrà richiedere ai beneficiari le spese vive sostenute.

Agli iscritti è severamente proibito, nell'esercizio delle opere accettare qualsiasi personale ricompensa.

ART.11

La Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative o manifestazioni in contrasto con le norme ed i principi del presente Statuto.

ART.12

La Confraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle quote degli iscritti, dalle oblazioni della popolazione, dai contributi di Enti pubblici e privati e da tutte quelle iniziative che non contrastino con lo spirito della Confraternita.

ART.13

L'assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".

Partecipa alle riunioni di Magistrato ed all'Assemblea con voto deliberativo.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

ART. 14

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organo attraverso il locale Gruppo Donatori di Sangue “Fratres” – “AIDO” che ospita nella propria Sede.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI.

ART. 15

Tutti gli iscritti della Misericordia sono chiamati con il nome di Confratelli e Consorelle.

L'iscrizione avviene su domanda presentata al Magistrato.

ART. 16

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti annualmente al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

ART. 17

I soci si dividono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Benemeriti;

I soci Benemeriti diventano tali con deliberazione del Magistrato per la loro lunga e generosa dedizione alla Misericordia.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

ART. 18

Tutti gli iscritti debbono:

- a) osservare fedelmente lo Statuto e le disposizioni emanate dalle Autorità costituite in seno alla Confraternita;
- b) tenere sempre una condotta morale e civile irreprensibile;
- c) disimpegnare i servizi con uno spirito di carità e diligenza;
- d) versare regolarmente le quote associative;
- e) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ART. 19

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato, mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 20 comma 5 e seguenti.

ART. 20

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 16.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art.18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in gradi di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio dei Probiviri.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato, qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato.

L'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea, l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

ART. 21

Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari forme stabilite dalla Misericordia.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ART. 22

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori;

ART. 23

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli ordinari iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.

ART. 24

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo.

L'Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I Verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

ART. 25

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un ventesimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità;

Nei casi in cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 24.

ART. 26

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro confratello ordinario il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

ART. 27

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto. ¹

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 42.

ART. 28

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Governatore sull'attività della Confraternita, svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull'andamento economico finanziario.
- b) Esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni.
- c) Deliberare una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- d) Deliberare, su proposta del Magistrato, all'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 43.
- e) Nominare nella riunione che precede ogni triennio la Commissione Elettorale.
- f) Assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art. 20.

ART. 29

¹ Il Magistrato non può votare la relazione morale (le attività che sono state poste in essere e quanto fatto) i sindaci non possono votare il bilancio poiché lo controllano.

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

E' eletto dai soci secondo le modalità previste da questo Statuto.

In particolare il Magistrato provvede:

- a) all'amministrazione ordinaria della Confraternita;
- b) alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore;
- c) delibera sui regolamenti e le norme speciali per l'attuazione dello Statuto da approvarsi in Assemblea;
- d) decide sull'assunzione o sul licenziamento del personale;
- e) discute ed adotta il bilancio preventivo e consuntivo redatto dall'amministratore;
- f) delibera sulle ordinarie operazioni finanziarie e tecniche nell'interesse della Confraternita;
- g) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce esplicitamente ad altri organi della Confraternita.

ART. 30

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli stabilito dall'Assemblea, purché dispari e non inferiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni triennio.

Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.

Per essere eletti è necessario:

- a) maggiore età;
- b) iscrizione minima di 2 anni nella categoria degli ordinari;

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

ART. 31

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di **almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri**, oppure dal Collegio dei Probiviri o dei Sindaci Revisori, per problemi di loro competenza.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno **sette giorni** prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di Governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momenti se si ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni concernenti i confratelli e le Consorelle sono adottate a scrutinio segreto.

*I membri che non intervengono a tre adunanze consecutive, senza un giustificato motivo, **devono** essere dichiarati decaduti per decisione del Magistrato, dopo due richiami scritti, rimasti infruttuosi.*

ART. 32

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea su conforme delibera del Magistrato, assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato e delle Assemblee;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) tratta con l'autorità ecclesiastica e civile gli affari riguardanti la Confraternita;
- h) prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

ART. 33

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i Verbali, è consegnatario delle carte e dell'Archivio della Confraternita, cura la corrispondenza, tiene i libri Sociali, coadiuva il Governatore nella tenuta degli inventari, aiuta l'Amministratore nella tenuta della contabilità e nelle operazioni del Bilancio.

ART. 34

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il magistrato riterrà opportuno affidargli.

ART. 35

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura in collaborazione con il Governatore e il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

Provvede con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

ART. 36

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica **tre anni** e i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. ²

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti.

ART. 37

Il Collegio dei Proviviri è custode delle Costituzioni. E' composto da **tre membri** eletti dall'Assemblea di Confratelli, secondo le modalità degli artt. 26-39-40, con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita;

² Se si vuole mettere il limite di due mandati va esplicitato nello statuto.

- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione;

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di due componenti, fra quali il Presidente e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equamente con pronunce motivate.

ART. 38

Il Collegio dei sindaci Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli secondo le modalità degli artt. 26-39-40 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente preferibilmente dovrà essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e degli avvocati o dei revisori ufficiali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il Presidente.

ART. 39

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni **triennio**.

E' composta da cinque membri scelti fra i Confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato contenente un numero almeno doppio di Confratelli da eleggere;
- c) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero di componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti dall'art. 30 primo comma;
- d) redigere la lista di sei Confratelli ordinari per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi tre saranno l'eletti;
- e) redigere la lista di sei Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre saranno gli eletti;

Il voto si esprime mediante una crocetta a lato del nome scelto o mediante aggiunta del nome dei Confratelli non compresi nella lista.

Ogni Confratello o gruppi di Confratelli potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di Candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le allegherà all'avviso do convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno venti giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tener conto delle norme di cui al precedente art. 30.

ART. 40

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi nella sopra citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di **due voti per il collegio dei probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei Conti** ed un numero di preferenze pari a **2/3 (due terzi)** degli eleggibili per il **Magistrato**.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle.

Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella Sede Sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezioni di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi Organi.

ART. 41

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

ART. 42

La proposta di riforma dello Statuto oltre che dal Magistrato è presentata al Magistrato mediante motivata mozione scritta da un numero di Confratelli non inferiore a 1/20 (un ventesimo).

Lo mozione esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in una riunione congiunta è sottoposta alla confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto dalla Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art.24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la Sede Sociale per lo stesso periodo di convocazione; sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche Statutarie occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli articoli 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della confraternita e le garanzie essenziali della sua vita associativa.

ART. 43

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

ART. 44

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendono possibile il normale funzionamento della Confraternita e della sua attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di intervento ai fini della normalizzazione della vita sociale e delle funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da un gruppo di Confratelli.

La Confederazione Nazionale, dopo aver accertato le condizioni di anomalia organizzativa, nominerà un Commissario Straordinario che provveda al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di Ordinaria Amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli Organi Sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla rinuncia della situazione alle Autorità competenti.

ART. 45

A seguito dello scioglimento della Confraternita, i beni materiali residui (attrezzature, materiale sanitario, mobili e arredi, macchinari vari ecc.) sono devoluti ad altra associazione carattere locale di ispirazione cristiana che persegua fini di carità analoghi a quelli della Confraternita.

Per quanto riguarda i locali ove ha sede la Confraternita, il pieno uso degli stessi, in caso di scioglimento ovvero di mutamento della natura e degli scopi di cui all'art.8, rimarrà riservato totalmente alla Chiesa Parrocchiale di Quiesa che li destinerà per fini assistenziali ed educativi a favore del paese di Quiesa, fino a quando la Confraternita di Misericordia non riprenda la sua originale attività. (giusta atto 07/06/1968 Notaio Aldo

Carrara – Rep. 22406 Fasc. 1025) (fino a quando questo atto avrà piena validità)

ART. 46

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

CONFRATERNITA MISERICORDIA DI QUIESA

E-MAIL: misericordia@quiesa.it